



Bruxelles, 5.12.2018  
C(2018) 8111 final

**RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 5.12.2018**

**in merito al ruolo internazionale dell'euro nel settore energetico**

{SWD(2018) 483 final}

## **RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 5.12.2018**

### **in merito al ruolo internazionale dell'euro nel settore energetico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,  
considerando quanto segue:

- (1) L'euro è una moneta stabile, affidabile e riconosciuta a livello mondiale, ampiamente accettata nei pagamenti internazionali. Nel 2017 circa il 36 % delle operazioni internazionali era fatturato o regolato in euro. L'euro costituisce circa il 20 % delle riserve internazionali delle banche centrali estere. Si tratta di una quota superiore a quella della zona euro rispetto al prodotto interno lordo (PIL) mondiale.
- (2) I prodotti energetici, in particolare il greggio, sono le materie prime maggiormente scambiate nell'UE e nel mondo. I volumi scambiati ogni anno sui mercati energetici europei superano i 40 000 miliardi di EUR. Oltre il 90 % delle operazioni aggregate connesse al petrolio, al gas e ad altri prodotti energetici è effettuato in valute diverse dall'euro.
- (3) L'UE è il primo importatore mondiale di energia e importa oltre la metà dell'energia che consuma. L'Europa importa petrolio e gas per coprire, rispettivamente, circa il 90 % e circa il 70 % del suo fabbisogno.
- (4) Negli ultimi cinque anni la fattura energetica annuale estera dell'UE ammontava in media a circa 300 miliardi di EUR. La stragrande maggioranza dei contratti a lungo termine che disciplinano le importazioni energetiche nell'UE (stimata all'80-90 %) non è denominata in euro, e la maggior parte delle importazioni nell'UE proviene dalla Russia (circa il 34 %), dal Medio oriente e dall'Africa (circa il 33 % cumulativamente) e dalla Norvegia (circa il 20 %, grosso modo ripartito a metà fra petrolio e gas, quest'ultimo consegnato con contratti denominati in euro).
- (5) Le relazioni energetiche fra gli Stati membri e i paesi terzi poggiano frequentemente su accordi intergovernativi, molti dei quali riguardano l'acquisto di petrolio e gas. Tali accordi offrono il quadro di riferimento, il sostegno politico e la certezza del diritto per le imprese europee che negoziano contratti commerciali con fornitori di energia di paesi terzi.
- (6) Conformemente alla direttiva sulle scorte petrolifere (2009/119/CE), gli Stati membri mantengono scorte a fini di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. Al fine di adempiere all'obbligo di stoccaggio, essi fanno affidamento sugli organismi centrali di stoccaggio e sugli operatori economici obbligati che acquisiscono, mantengono, gestiscono e vendono le scorte petrolifere di sicurezza e le scorte specifiche.
- (7) I parametri di riferimento di prezzo per il petrolio greggio riportati dalle agenzie di rilevazione dei prezzi sono usati come riferimento per l'approvvigionamento di petrolio. Essi fungono anche da riferimento di base per altri prodotti energetici, come il gas naturale e gli strumenti finanziari derivati per il petrolio greggio o i prodotti

petroliferi. Attualmente non esistono parametri di riferimento denominati in euro per il petrolio greggio.

- (8) In Europa si sono sviluppati diversi centri di scambio del gas, nei quali si scambiano prodotti del gas denominati in euro. Sebbene la quota di contratti i cui prezzi sono basati sui centri di scambio del gas sia in crescita, diversi contratti di approvvigionamento si affidano integralmente o parzialmente ai contratti indicizzati sul petrolio non denominati in euro. Per i mercati del gas maturi, i volumi scambiati nei centri sono superiori ai volumi effettivamente consumati.
- (9) Le imprese che prestano servizi finanziari svolgono un ruolo importante nel fornire ai promotori di progetti l'accesso al capitale, all'assicurazione e agli strumenti di gestione dei rischi lungo l'intera catena del valore dell'approvvigionamento energetico.
- (10) Il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro nel settore degli scambi e degli investimenti energetici garantisce un'efficienza economica generale e nel contempo aiuterà l'UE a realizzare gli obiettivi di politica energetica e a ridurre il rischio di interruzione dell'approvvigionamento energetico. Le imprese europee saranno più autonome, il che consentirà loro di effettuare o ricevere pagamenti per i loro scambi internazionali e di finanziarsi con una minore esposizione ad azioni legali intraprese da giurisdizioni di paesi terzi.
- (11) La raccomandazione della Commissione fornisce orientamenti non esaustivi per diffondere l'uso dell'euro nel settore energetico alla luce dei requisiti specifici delineati in precedenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

**Un uso dell'euro più ampio negli accordi internazionali e negli strumenti non vincolanti connessi all'energia**

- (1) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un uso dell'euro più ampio nelle relazioni con i paesi terzi nel settore energetico, compresi i contratti conclusi nell'ambito degli accordi internazionali bilaterali e multilaterali o degli strumenti non vincolanti, come i memorandum d'intesa.
- (2) La Commissione invita gli Stati membri a includere nei loro accordi intergovernativi con i paesi terzi una clausola modello, elaborata dalla Commissione, sull'uso dell'euro come valuta predefinita.
- (3) La Commissione, nel parere comunicato agli Stati membri nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (decisione sugli accordi intergovernativi), intende attirare sistematicamente l'attenzione degli Stati membri sull'uso dell'euro. Laddove possibile, gli Stati membri dovrebbero seguire un metodo analogo per quanto attiene agli strumenti non vincolanti in materia di energia.

**Un uso dell'euro più ampio nelle operazioni dei partecipanti del mercato europeo connesse all'energia**

- (4) Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare un uso dell'euro più ampio da parte dei partecipanti del mercato nelle operazioni nel settore energetico.
- (5) Gli organismi centrali di stoccaggio istituiti dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2009/119/CE e gli operatori economici obbligati dovrebbero ampliare la quota di

contratti denominati in euro e connessi all'acquisto, al mantenimento, alla gestione e alla vendita di scorte petrolifere di sicurezza e di scorte specifiche, compresi quelli relativi a scorte detenute in virtù di accordi bilaterali o con diritti contrattuali di acquistare determinati volumi di scorte (biglietti).

- (6) I partecipanti dei mercati europei dell'energia dovrebbero impiegare più contratti connessi all'energia denominati in euro.
- (7) I partecipanti del mercato dovrebbero agevolare l'emergere di centri di scambio del gas liquido nell'UE e promuoverli, con prezzi denominati in euro per i prodotti sottesi e derivati, al fine di sostenere un maggior ricorso ai prezzi indicizzati sui centri di scambio e quindi la denominazione di tali contratti in euro.
- (8) Le agenzie di rilevazione dei prezzi dovrebbero agevolare il varo di parametri di riferimento dei prezzi denominati in euro per il petrolio greggio.
- (9) Le borse merci dovrebbero agevolare l'ulteriore sviluppo dei contratti derivati denominati in euro per il petrolio greggio e i prodotti raffinati.

**Un uso dell'euro più ampio per i progetti e le operazioni connessi all'energia delle imprese che erogano servizi finanziari**

- (10) Gli Stati membri e le imprese europee che erogano servizi finanziari dovrebbero promuovere un uso dell'euro più ampio per i progetti e le operazioni finanziarie connessi all'energia

**Monitoraggio**

- (11) Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione, con cadenza annua, tutte le informazioni dettagliate disponibili relative allo stato dell'attuazione della presente raccomandazione.

**Riesame**

- (12) La Commissione riesaminerà l'attuazione della presente raccomandazione tre anni dopo la sua adozione e valuterà se siano necessarie ulteriori misure, tenendo conto delle informazioni comunicate dagli Stati membri.

**Destinatari**

- (13) Gli Stati membri, gli organismi centrali di stoccaggio istituiti dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2009/119/CE e gli operatori economici obbligati, i partecipanti dei mercati europei dell'energia, le agenzie di rilevazione dei prezzi, le borse merci e le imprese europee che erogano servizi finanziari sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 5.12.2018

*Per la Commissione  
Valdis DOMBROVSKIS  
Il vicepresidente*